

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1955

(30<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » (380) (D'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 301, 302, 303, 304
ALBERTI . . . . .	303
ARTIACO . . . . .	303
BOCCASSI . . . . .	303
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	301, 303
CRISCUOLI . . . . .	304
PASTORE . . . . .	303
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	303
TIBALDI . . . . .	304

« Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti » (672-B) (D'iniziativa del deputato Lenza) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	304
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Artiaco, Benedetti, Boccassi, Cenini, Criscuoli, Cusenza, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Santero, Sibille e Tibaldi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Alberganti è sostituito dal senatore Zucca.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin Angelina e Negri: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli » (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli ».

CENINI, *relatore*. La discussione di questo disegno di legge, già iniziata in altra seduta, fu sospesa avendo la Commissione stimato opportuno richiedere anche il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, parere che, peraltro, detta Commissione ha ritenuto di non dover dare.

Il disegno di legge in esame intende modificare l'articolo 223 del testo unico delle

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

30ª SEDUTA (28 settembre 1955)

leggi sanitarie, concernente l'igiene e le condizioni di abitabilità delle case rurali destinate ad abitazione dei coltivatori del fondo. Indubbiamente si tratta di un problema grave perchè in molte zone della Penisola le case rurali lasciano molto a desiderare. L'anno scorso fu condotta una minuziosa indagine da parte del settimanale della mia città in tutte le campagne della provincia, indagine che ha messo in luce situazioni di fatto che vorrei definire impressionanti. Pertanto ogni iniziativa che in questo campo tenda a migliorare le condizioni attuali merita ogni lode.

Mi pare peraltro che in materia si debba mirare non tanto ad emanare nuove norme legislative quanto ad ottenere l'esecuzione delle norme esistenti. Infatti l'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie è abbastanza completo e chiaro: esso fa obbligo ai proprietari di mantenere le abitazioni rurali in condizioni di abitabilità in conformità delle norme sancite dai regolamenti locali di igiene; nel caso non provveda il proprietario si dà facoltà di provvedere al Comune.

Questo articolo di legge è però rimasto sempre inoperante; i proprietari, nella grande maggioranza, non hanno mai fatto nulla ed anche i Comuni non sono quasi mai intervenuti. Il motivo è semplice. Dato che nella maggior parte dei casi i Comuni dovrebbero sostituirsi ai proprietari, se il sindaco emette l'ordinanza, che cosa accade? Il proprietario della casa non la esegue; si dovrebbe quindi fare l'ingiunzione ed eseguire i lavori secondo la perizia del Genio civile. Ma in definitiva il Comune dovrebbe eseguire l'opera a proprie spese, rivalendosi poi nei confronti del proprietario. I Comuni sanno però per esperienza che una volta anticipate le spese dovrebbero poi sostenere lunghe liti giudiziarie, e tutti d'altra parte sappiamo che i Comuni non si trovano in condizioni tali da potere anticipare le spese e tanto meno in condizioni di potere affrontare liti giudiziarie per potersi rivalere delle spese stesse. Il disegno di legge proposto non risolve questo che è il punto centrale.

Si sono fatte altre proposte, come quella di trasferire all'ufficiale sanitario o al medico provinciale le facoltà attualmente attribuite al sindaco o al prefetto, ma mi sembrano inaccettabili. Il sindaco è il capo dell'amministra-

zione e a lui spetta di intervenire, nè può ammettersi che altri possa costringerlo a far ciò, perchè risulterebbe egualmente poi che egli non è nella pratica possibilità finanziaria di provvedere.

Il disegno di legge fissa anche termini di scadenza per l'esecuzione dei vari obblighi: anche questo non ci sembra accettabile.

Si propone ancora l'affissione all'albo comunale dell'elenco degli inadempienti. Uso di altri tempi, onorevoli colleghi; non si capisce d'altra parte perchè tale affissione dovrebbe avvenire nei confronti di questi inadempienti e non anche nei confronti di altri inadempienti.

Si propongono infine delle sanzioni, e questo mi sembra l'unico punto accettabile del disegno di legge. Potremmo pertanto, io credo, respingere il disegno di legge e ritenere solo la parte concernente le sanzioni contro i proprietari inadempienti, attenendoci per questa materia ai giusti suggerimenti contenuti nel parere della 2ª Commissione che consiglia alcune modifiche, suggerimenti che io ho cercato di formulare in un emendamento. Trasformando l'inadempienza in colpa potremo forse ottenere qualcosa da qualche proprietario che finora non ha provveduto. L'emendamento che io mi riservo di proporre e che in sostanza è sostitutivo dell'intero disegno di legge è questo:

« All'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fatta la seguente aggiunta. « Il proprietario che, senza giustificato motivo, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nella manutenzione di case rurali aventi la destinazione di cui al presente articolo, sia trovato inadempiente al regolamento locale di igiene e sanità, è punibile con l'ammenda fino a lire 200.000. Il proprietario che, senza giustificato motivo, omette o ritarda la esecuzione delle opere prescritte da perizia del Genio civile di cui al capoverso secondo del presente articolo, è punibile con l'ammenda fino a lire 300.000. In caso di recidiva nelle contravvenzioni di cui ai capoversi precedenti, alla pena dall'ammenda può essere aggiunta la pena dell'arresto fino a tre mesi ».

PRESIDENTE. Ella propone in sostanza di rielaborare radicalmente il disegno di legge. In tal caso mi sembrerebbe opportuno nominare

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)30<sup>a</sup> SEDUTA (28 settembre 1955)

una sotto-commissione che veda, al lume anche dei pareri espressi dalle altre Commissioni, che cosa sia possibile mantenere dell'originario disegno di legge.

PASTORE. A mio avviso, se si modifica l'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, è necessario anche procedere ad un riesame dell'articolo 224, essendo entrambi gli articoli strettamente collegati. La legge sanitaria vuol preoccuparsi di assicurare una abitazione ai lavoratori della terra e l'articolo 224, nel suo testo attuale si occupa, in modo insoddisfacente, degli avventizi che lavorano sulla terra con incarico temporaneo. Sappiamo che nell'Italia meridionale i contadini abitano in grossi paesi dai quali il lunedì partono per recarsi in campagna e ai quali ritornano il sabato. Per costoro non c'è alcuna garanzia: dove debbono abitare nel corso della settimana? Anche costoro dovrebbero beneficiare di eventuali miglioramenti legislativi!

CENINI, *relatore*. Mi sembra che in tal modo si andrebbe completamente fuori del seminato. Il presente disegno di legge riguarda semplicemente opere di miglioria da apportare a costruzioni già esistenti. Il collega Pastore chiederebbe nuove costruzioni.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il disegno di legge Merlin-Negri che stiamo discutendo si riferisce unicamente a modifiche dell'articolo 223. Eventuali modifiche all'articolo 224 richiederebbero pertanto un nuovo disegno di legge.

BOCCASSI. Mi dichiaro d'accordo sulla necessità di questo provvedimento ed anche su quanto il relatore ha detto: mi pare però che egli non sia stato completo nella sua esposizione. Credo che con le sanzioni non si possa risolvere il problema se prima non si accelera la procedura prevista dalla legge comunale e provinciale per l'emanazione di ordinanze da parte dei comuni, ordinanze intese ad obbligare i proprietari a migliorare queste abitazioni. Oggi queste ordinanze si fanno attendere troppo a lungo: debbono infatti passare prima negli uffici comunali, poi in prefettura, poi di-

nanzi alla Giunta provinciale amministrativa!

In secondo luogo bisognerà studiare il sistema per riuscire ad avere il finanziamento, dato che non si può certo sottrarre ai comuni la possibilità di intervenire nei casi urgenti, e non si può non fare in modo che i comuni abbiano una garanzia circa il recupero delle somme anticipate.

Questi sono, a mio avviso, i due punti che potrebbero migliorare il disegno di legge.

ALBERTI. Onorevoli colleghi, come voi sapete, la Costituzione della Repubblica ha preso tra l'altro in esame anche determinate esigenze della vita sociale. Mi pare un non rendere omaggio allo spirito della Costituzione, mi perdoni il collega Cenini, il ridurre alla sola parte contravvenzionale il dispositivo di questo disegno di legge. Pertanto, anche se ci dovremo accontentare di una prima nebulosa articolazione di un provvedimento inteso a realizzare alcuni fra principi sociali della Costituzione, mi sembra tuttavia che tale articolazione sia necessaria premessa alla parte contravvenzionale del dispositivo di legge. Sarà quindi opportuno stabilire quanto meno un principio imperativo per i proprietari di case rurali mantenendo, logicamente, il diritto a conoscere di siffatte questioni da parte dell'autorità comunale, che è la più idonea a decidere sulle vere necessità delle popolazioni che amministra.

PRESIDENTE. Si tratta, come i colleghi hanno udito, di un problema complesso. Il punto centrale da risolvere è quello relativo agli oneri finanziari che i Comuni dovrebbero e non possono, praticamente, addossarsi. Stabilire delle sanzioni contro gli inadempienti potrà servire a qualcosa ma non certo a risolvere l'intera questione. Insisto perciò nella mia proposta di nominare una sotto-commissione che esamini a fondo il problema.

ARTIACO. Il disegno di legge, nel suo complesso, si basa su elementi di assoluta giustizia, ma non tiene conto di quella che può essere la situazione di alcuni proprietari che potrebbero anch'essi trovarsi nell'assoluta impossibilità finanziaria di ottemperare ai loro obblighi. Que-

sto caso è molto frequente nell'Italia meridionale, particolarmente nelle zone dove c'è un grande frazionamento della proprietà. Non possiamo dunque imporre *sic et simpliciter* un'amenda a questi proprietari!

TIBALDI. Mi associo alle considerazioni del senatore Artiaco. Anche alle porte di Milano, sulla strada che porta a Lodi, le case rurali sono in pessime condizioni; ma indubbiamente non sempre il proprietario può avere la disponibilità finanziaria sufficiente alla riparazione o ricostruzione di queste abitazioni. Bisognerebbe stabilire un lasso di tempo piuttosto lungo, quattro o cinque anni ad esempio, per l'esecuzione delle opere. Quanto alle sanzioni, ho i miei dubbi che sortirebbero effetti positivi.

CRISCUOLI. Ritengo che la soluzione del problema finanziario potrebbe essere data dalla facoltà concessa ai comuni di contrarre mutui per l'esecuzione delle opere in parola. In tal modo anche la procedura sarebbe più semplice. Sono inoltre d'accordo con il collega Tibaldi quando afferma che occorre stabilire un lungo periodo di tempo per l'esecuzione delle opere; un anno è senza dubbio troppo poco.

PRESIDENTE. Propongo allora che la sottocommissione incaricata di redigere un nuovo testo rielaborato del disegno di legge, sia composta dai senatori Cenini, Tibaldi e Cusenza.

*(Così rimane stabilito).*

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lenza: « Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti » (672-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lenza: « Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge ci fu una prima volta trasmesso dalla Camera e fu da noi modificato; la Camera ce lo rimanda ancora modificato. Alla base di questo contrasto di pareri c'è un equivoco, cioè noi intendiamo parlare di riposo dei farmacisti, la Camera parla di riposo delle farmacie.

Debbo qui esprimere la mia perplessità, perchè assai malvolentieri darei la mia adesione ad un riposo delle farmacie; è evidente che nei Comuni dove c'è una sola farmacia, è possibile al farmacista farsi temporaneamente sostituire, ma non è possibile chiudere la farmacia, lasciando il Comune privo di questo servizio. Il problema richiede dunque una certa ponderazione. Ritengo pertanto di rimettere la decisione su questo importante problema ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato.

*La seduta termina alle ore 11.10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.